

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1971

Presidenza del Presidente CAROLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione ed approvazione:

« Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali » (1940):

PRESIDENTE	Pag. 492, 493
ALBANESE	493
ORLANDI	493
PERRINO, <i>relatore alla Commissione</i>	492
PICARDO	493
PINTO	493

INTERROGAZIONI

Svolgimento:

PRESIDENTE	491, 492
DAL CANTON Maria Pia, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>	492

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Albanese, Arcudi, Argiroffi, Barra, Caroli, Chiariello, Co-

lella, De Falco, De Leoni, Del Nero, Menchinelli, Minella Molinari Angiola, Orlandi, Pausselli, Perrino, Picardo, Pinto, Renda, Righetti, Zelioli Lanzini.

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Maria Pia Dal Canton.

COLLELLA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione presentata dal senatore Menchinelli. Ne do lettura:

MENCHINELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se non ritenga opportuno porre termine alla gestione commissariale della CRI, alla cui vigilanza è preposto, ricostituendo gli organi direttivi istituzionali, anche in considerazione del grave disagio che si riscontra nell'ente, ovviamente per la

12^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (1° dicembre 1971)

responsabilità dell'attuale commissario, dottor Galante. (int. or. - 2608).

DAL CANTON, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Purtroppo non sono in grado di rispondere subito alla interrogazione n. 2608, presentata dal senatore Menchinelli; prego quindi la Commissione di volermi scusare e di consentirmi di farlo in una prossima seduta.

PRESIDENTE. Nessuno facendo obiezioni, la richiesta dell'onorevole sottosegretario Dal Canton s'intende accolta.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali** » (1940)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Ai fini della determinazione della indennità di residenza di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

Prego il senatore Perrino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PERRINO, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge era atteso da lungo tempo non solo dalla categoria dei farmacisti rurali, ma specialmente dagli uffici dei medici provinciali.

Infatti, mentre si andava applicando la legge secondo l'interpretazione che il presente disegno di legge sancisce, da parte della Corte dei conti si formulavano interpretazioni restrittive che venivano a bloccare le decisioni delle apposite commissioni presso i medici provinciali.

Il conflitto derivava da un equivoco concernente la qualifica di farmacia rurale in relazione al diritto alla indennità di residenza.

La qualifica riguarda un settore a se stante, cioè la distribuzione delle sedi farmaceutiche nel territorio nazionale, e la capillarizzazione del servizio attraverso i dispensari farmaceutici, per cui è stabilito che nessuna nuova farmacia può istituirsi in una sede rurale con popolazione fino ai 7.500 abitanti. La indennità di residenza, invece si corrisponde in rapporto al numero degli abitanti che effettivamente fanno capo alla farmacia.

Si tratta di un contributo statale incrementato anche da appositi versamenti delle farmacie urbane e delle mutue per garantire una presenza altamente preziosa e che viene a compensare la penuria degli abitanti che dovrebbero alimentare l'andamento del servizio.

La legge prevede anche un sussidio per i dispensari farmaceutici predisposti per rendere più capillare l'assistenza e che dalla approvazione di questa legge potranno essere istituiti con piena sicurezza da parte dei farmacisti.

La indennità, pertanto, è vincolata al numero degli abitanti del centro o agglomerato che realmente usufruiscono del servizio ed è stabilita in misura inversamente proporzionale a questo numero.

È a tutti noto che la configurazione territoriale dei nostri Appennini e delle Alpi induce facilmente gli abitanti di un comune ad affluire ai centri finitimi di più comodo accesso piuttosto che salire ai centri storici dove si trovano il palazzo del comune, la parrocchia, la farmacia, il medico condotto.

Il provvedimento viene quindi a chiarire e semplificare le procedure. I dati relativi agli abitanti di ogni agglomerato rurale provengono dal censimento e dagli uffici dello

8^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (1° dicembre 1971)

Istituto centrale di statistica: le decisioni delle commissioni provinciali, quindi, seguono una strada obbligatoria.

Si sottolinea l'urgenza di approvare il disegno di legge per due altri motivi.

Il decreto-legge convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, stabilisce che le farmacie rurali ammesse al sussidio sono esenti dal pagare l'aumento dell'1 per cento sui prezzi al pubblico a favore delle mutue. Di qui la necessità che esse possano essere esattamente individuate.

Inoltre presso il Ministero della sanità è ancora giacente una somma che supera il miliardo di lire e che attende di essere versata alle farmacie interessate dopo il chiarimento per il quale il Governo ha proposto il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore anche a nome dei colleghi per la sua chiara ed esauriente esposizione e dichiaro aperta la discussione.

ALBANESE. Condivido perfettamente l'impostazione del relatore. La situazione di molte zone del nostro Paese è davvero critica e la vita delle farmacie rurali assai grama, anche a causa del continuo spopolamento cui sono soggette moltissime località. Per queste ragioni sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

ORLANDI. Anch'io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame. Si tratta di un problema già da noi affrontato con apposita legge, che occorre oggi rendere operante in relazione ai mutamenti intervenuti.

PINTO. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge; ritengo però necessario prevedere altre incentivazioni a favore delle farmacie rurali. Si tratta infatti di assicurare il servizio farmaceutico a tutti i cittadini e non solo a quelli delle grandi città.

PICARDO. Concordo con quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto e mi dichiaro quindi favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.